

L'iscrizione al Registro ed il suo contenuto

Una volta superato l'esame ognuno provvede autonomamente ad espletare tutte le formalità richieste alla propria iscrizione al Registro dei revisori.

Tenuto conto dell'unicità del Registro, la norma differenzia il contenuto della domanda di iscrizione in base alla diversa natura del richiedente, se persona fisica o società. Inoltre, per le persone fisiche il contenuto varia a seconda che l'iscrizione venga richiesta da un soggetto che abbia ottenuto l'abilitazione in Italia o all'estero. Si ricorda, infatti, che in quest'ultima ipotesi il richiedente è tenuto al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Inoltre, se il paese estero è extra-UE è necessario, oltre al fatto che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori italiani, che il richiedente abbia preso parte a programmi di aggiornamento professionale nel proprio Stato.

Le caratteristiche e le formalità di iscrizione sono diverse per le persone fisiche e per le società e sono definite dal d.m. 144/2012 che prevede:

- a) contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;
- b) le modalità e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificarne i requisiti.

Qualora accerti l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, il MEF ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Se entro tale termine l'iscritto non ha provveduto, il MEF, sentito l'interessato, ne dispone con proprio decreto la cancellazione dal Registro. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

In relazione al contenuto della domanda di iscrizione al Registro e alle modalità di presentazione della stessa per i revisori legali e per le società di revisione, si osserva quanto segue:

Per ogni revisore legale

Nella domanda di iscrizione il revisore legale (persona fisica) deve indicare:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonché l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività;
- c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;
- d) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) il titolo di studio conseguito;
- f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3 del decreto di riforma;
- g) di aver superato l'esame previsto dall'art. 4 decreto di riforma;
- h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;
- i) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;

- j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri della UE o in paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti dal d.m. 145/2012;
- l) l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;
- m) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita dal decreto di riforma;
- n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- o) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione.

Per ogni società di revisione

In questo caso i legali rappresentanti delle società di revisione devono fornire le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o la ragione sociale, il numero di partita IVA/codice fiscale della società;
- b) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
- c) i riferimenti necessari per contattare e comunicare con la società (es. indirizzo di posta elettronica certificata, sito internet);
- d) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali, soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società o che la rappresentano, con l'indicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori o della Consob in essere (artt. 24 e 26 del decreto di riforma);
- e) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio di gestione e dei soci, diversi da quelli di cui alla lettera d), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali in altri Stati membri della UE o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- f) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale in altri Stati membri della UE, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- g) la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste per l'iscrizione al Registro (art. 2, comma 4, del decreto di riforma e del d.m. 145/2012);
- h) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, così come definita nel decreto riforma, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate;
- i) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione.

Il contenuto informativo del Registro, previsto dall'art. 7 del decreto di riforma e dagli artt. 10 e 12 del d.m. 145/2012, per il revisore legale e le società di revisione, deriva chiaramente dal contenuto informativo della domanda di iscrizione. Si rimanda pertanto ai suddetti articoli per i relativi approfondimenti.

Con riferimento ai contenuti della domanda di iscrizione al Registro italiano – e ai contenuti informativi del Registro – per i revisori abilitati in uno degli Stati membri della UE e per quelli abilitati in un paese terzo, si rimanda agli appositi articoli dei decreti attuativi d.m. 144/2012 e d.m. 145/2012, riportati in allegato al presente testo.

In tema di pubblicità del Registro si evidenzia che le informazioni sugli iscritti al Registro sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet del MEF – Ragioneria generale dello Stato.